

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II E IV):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	" 1
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	" 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 2
<i>In sede referente</i>	" 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	" 3
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	" 6
<i>In sede referente</i>	" 7
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 7
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	" 8
<i>In sede referente</i>	" 8
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede legislativa</i>	" 8
<i>In sede referente</i>	" 15
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	" 15
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 16
<i>In sede referente</i>	" 16
CONVOCAZIONI	" 17

AFFARI INTERNI (II) e GIUSTIZIA (IV) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni contro la Mafia » (*Approvato dal Senato*) (2065).

Dopo interventi dei deputati: Greppi, Ferrari Virgilio, Vestri, Rampa, Botta, Russo Spena, Lombardi Ruggero, Breganze e Fortuna, le Commissioni Riunite II e IV deliberano all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente TOZZI CONDIVI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato allo interno, Amadei.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali » (2193);

MATTARELLI ed altri: — « Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo » (1126).

Il Relatore Di Primio illustra favorevolmente il disegno di legge che, al fine di consentire a tutti i cittadini di esercitare, avendone i requisiti, il diritto al voto al raggiungimento della maggiore età, in conformità al precetto dell'articolo 48 della Costituzione, prevede la conversione della revisione annuale delle liste elettorali in revisione semestrale, mediante accertamento del possesso dei requisiti per la iscrizione nelle liste nei confronti dei cittadini, che compiranno il ventesimo anno di età entro il semestre successivo.

Il disegno di legge prevede, inoltre, allo articolo 10, la abrogazione della facoltà concessa agli elettori di conservare la iscrizione

nelle liste elettorali del comune di precedente residenza oppure quella di chiedere la iscrizione nelle liste del comune di nascita o in quello sede principale dei propri affari od interessi.

Dopo interventi dei deputati Laconi e Nannuzzi, che si dichiarano contrari all'articolo 10, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il deputato Nannuzzi si riserva di presentare relazione di minoranza.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERUTI CARLO E ARMATO: — « Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni » (1490);

NANNUZZI ed altri: — « Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato » (1901).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di nominare per l'esame delle proposte di legge un Comitato ristretto composto dai deputati Colleselli, Nucci, Nannuzzi, Martuscelli e Franchi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Storchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso a Udine il 31 ottobre 1962 » (*Approvato dal Senato*) (1733).

Il Relatore Di Primio riferisce sul disegno di legge illustrando le finalità ed il contenuto dell'Accordo per il regolamento del traffico di persone e dei trasporti e delle comunicazioni intervenuto tra l'Italia e la Jugoslavia,

concludendo in senso favorevole alla ratifica dell'Accordo stesso.

Il Sottosegretario di Stato Storchi concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazioni.

Su proposta del Presidente la Commissione conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 e il 13 dicembre 1963 » (1894).

Il Relatore Folchi riferisce sul disegno di legge illustrando le finalità e la portata del terzo e del quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin e sottolineando le ragioni di carattere formale e procedurale per le quali è necessario approvare il disegno di legge in oggetto.

Il Sottosegretario di Stato Storchi concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Gli articoli 1 e 2 risultano approvati senza modificazioni; l'articolo 3 risulta invece approvato con le modifiche suggerite dalla Commissione V.

La Commissione quindi conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per la Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,05.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazio-

nale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-D).

Il relatore Amatucci fa presente che la proposta di legge è giunta, per la terza volta, all'esame della Commissione dopo le modifiche apportate dal Senato.

Pur ritenendo valido il principio informatore di queste modifiche, non è d'accordo nella considerazione che esse possano trovare collocazione nella presente proposta di legge ma, semmai, nella nuova strutturazione della legge sulla Cassa e ciò per evitare disarmonie nell'attuale sistema.

Intervengono nella discussione i deputati Palazzolo, Ruffini, Romeo, nonché il Sottosegretario di Stato Misasi, che si pronunciano per il mantenimento del testo a suo tempo approvato dalla Camera.

Il Presidente, al fine di un più approfondito ed ulteriore esame della modifica proposta dal Senato, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

ROMEO: « Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 » (1884);

AMATUCCI ed altri: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali » (2069).

Il Relatore Amatucci esamina il concetto informatore delle due proposte di legge abbinate, soffermandosi particolarmente sulle singole disposizioni contenute nella proposta di cui è primo firmatario. Esamina criticamente alcuni articoli e, particolarmente, gli articoli 3 e 7, annunciando di riservarsi la presentazione di alcuni emendamenti.

Sostiene la necessità di elevare l'attuale pensione da 60.000 a 100.000 lire mensili, di estendere il principio della reversibilità e di accogliere favorevolmente il principio, contenuto nella proposta di legge Romeo, della cumulabilità della pensione.

Intervengono nella discussione i deputati Guidi, Pennacchini, Reggiani, Cacciatore, Zoboli, Romeo, il Sottosegretario di Stato Misasi. Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 12,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Misasi.

Il deputato Pennacchini, con il consenso del Presidente, richiama l'attenzione della Commissione sul recente caso di tre giudici popolari contestati in un recente processo penale e sottolinea i riflessi che questo fatto ha avuto nell'opinione pubblica nazionale ed internazionale.

Chiede che il Governo, in sede di risposta alle interrogazioni che sono state presentate, voglia ampiamente riferire circa la portata di questo increscioso incidente.

Prendono successivamente la parola il deputato Guidi, ed il Sottosegretario di Stato, Misasi, nonché il Presidente che, dichiarando la disponibilità della Commissione per qualsiasi elaborazione legislativa, sottolinea quanto l'attuale legge sulla nomina dei giudici popolari sia precisa e minuta, per cui ritiene che il caso vada considerato soprattutto sotto l'aspetto della applicazione della legge, auspicando che, a tutti i livelli della organizzazione amministrativa, si abbia sempre presente un più preciso senso dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CACCIATORE ed altri: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 755,2 2770, 2776, 2778 e 2790 del codice civile ». (1267).

Il Relatore Pennacchini presenta alla Commissione il nuovo testo della proposta di legge formulato in sede di Comitato ristretto.

Il Presidente, a richiesta del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire, ai componenti la Commissione, di esaminare la nuova formulazione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 9,55. — *Presidenza del Vice Presidente CURTI AURELIO indi del Presidente LA MALFA.* — Intervengono per il Governo il Ministro dei trasporti Jervolino e il Sottosegretario al Bilancio, Caron.

DISEGNI DI LEGGE:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese previste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1758);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1759);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1760);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1761).

Il relatore Galli illustra i quattro disegni di legge ed i prelevamenti adottati con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi delle vigenti leggi di contabilità generale dello Stato e dei quali viene proposta la convalidazione.

Intervengono i deputati Raucci, Alpino e Maschiella i quali prospettano la necessità di una più adeguata illustrazione e motivazione dei vari prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, cui dalla legge di contabilità è consentito ricorrere solo in casi e per motivi di necessità e di urgenza. Il deputato De Pascalis solleva invece alcuni quesiti sul profilo giuridico della convalidazione e sulla sua compatibilità con il nuovo qua-

dro costituzionale entro il quale va considerata anche la preesistente legge di contabilità.

Il Sottosegretario Caron fornisce alcuni chiarimenti su alcuni dei prelevamenti adottati con i decreti da convalidare e si riserva di fornire ulteriori dati e chiarimenti in una successiva seduta.

La Commissione delibera quindi di rinviare l'ulteriore esame dei quattro provvedimenti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (1498-B).

Dopo illustrazione del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa » (*Parere alla VIII Commissione*) (2085).

In assenza del Relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2252).

Dopo illustrazione del deputato Curti Aurelio, che sostituisce il Relatore Fabbri Francesco, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (2271).

In assenza del Relatore Isgrò, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI ed altri: « Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica » (*Parere alla VIII Commissione*) (48).

Dopo illustrazione del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo della proposta trasmessa dalla Commissione istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (*Parere alla VI Commissione*) (1393).

In assenza del Relatore Ghio, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

SABATINI ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (*Parere alla IV e XII Commissione*) (1591).

Dopo illustrazione del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo della proposta di legge trasmessa dalle competenti Commissioni riunite giustizia e industria.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEL CASTILLO ed altri: « Modificazioni alla legge 24 aprile 1958, n. 195, ed alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e di promozioni dei magistrati » (*Parere alla IV Commissione*) (2056).

Dopo illustrazione del Relatore Lezzi, la Commissione delibera di esprimere parere contrario poiché nessuna indicazione di copertura è fornita a fronte dei maggiori oneri implicati dagli articoli 2 e 4 della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: « Norme transitorie per il collocamento a riposo di alcune categorie di impiegati di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al compimento del 65° anno di età » (*Parere alla X Commissione*) (2088).

Il Relatore Biasutti torna ad illustrare la proposta di legge e una ipotesi di diversa formulazione della medesima (intesa a ridurre gli oneri implicati) prospettata dalla Commissione di merito.

Dopo interventi del deputato Alpino e del Sottosegretario Caron che ribadisce il contrario avviso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere contrario.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano » (*Modificato dal Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (679-B).

In assenza del Relatore Gioia, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

NOVELLA ed altri: « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (*Parere alla XI Commissione*) (309-bis).

In assenza del Relatore Isgrò, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna » (*Parere alla X Commissione*) (1933).

Il Senatore Caron riferisce che il Governo non è in grado di assumere ulteriori e maggiori impegni rispetto a quelli già annunciati nella precedente seduta e che comportano facilitazioni di viaggio nella misura del 50 per cento per gli elettori del Consiglio Regionale sardo; poiché per altro è in corso un passo del Presidente della Regione presso il Consiglio dei Ministri propone alla Commissione di rinviare ancora di uno o due giorni la definizione del parere sulla proposta di legge.

Intervengono i deputati Raucci, Failla, Pirastu e Marras, i quali sollecitano invece la definizione del parere senza ulteriori rinvii e, richiamandosi ai precedenti legislativi adottati in occasione di altre consultazioni elettorali regionali, propongono che la copertura della maggiore spesa implicata (a rimborso dell'Azienda ferroviaria) sia assicurata con i fondi stanziati sul capitolo 1144 del bilancio

dell'interno destinato a spese di viaggio per consultazioni elettorali.

Dopo interventi del deputati Curti Aurelio, De Pascalis e Biasutti che, pur esprimendo consenso con l'iniziativa legislativa del Consiglio Regionale sardo, convengono sulla opportunità di un ulteriore brevissimo rinvio per consentire al Governo di assicurare adeguata copertura alla maggiore spesa implicata, non potendo la Commissione rispondere della congruità e della adeguatezza di quella appena proposta dai deputati Raucci e Failla, il Presidente La Malfa richiama la Commissione alla sua funzione di controllo della pubblica spesa e alla sua responsabilità di assicurare l'equilibrio finanziario non solo del bilancio dello Stato ma di tutte le gestioni che a questo sono collegate, ammonendo sulla difficile situazione che si viene accumulando a carico di molte importanti gestioni pubbliche per la pressione di oneri e di spese che debbono trovare invece la massima ponderazione e severità proprio in Parlamento.

La Commissione delibera quindi a maggioranza di respingere una proposta di rinvio formulata dal deputato Biasutti e di esprimere senz'altro parere favorevole alla proposta di legge, con la indicazione di copertura della maggiore spesa implicata a carico del capitolo n. 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per il 1965.

Il Presidente La Malfa annunzia che intende rassegnare le proprie dimissioni da Presidente della Commissione non condividendo il metodo adottato di definire un parere senza l'adeguata cognizione della indicazione di copertura deliberata, e ciò proprio nel momento in cui aveva chiamato il Ministro dei trasporti per procedere a un doveroso e responsabile esame della difficile situazione finanziaria dell'azienda ferroviaria, rilevata dalla Commissione stessa nella precedente seduta con un fermo e preoccupato richiamo a una severa impostazione finanziaria di quella gestione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Belotti e per le finanze, Valsecchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

SINESIO ed altri: « Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara " Garibaldi » (1813).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Patrini ed interventi dei deputati Angelino Paolo, Pella, Raffaelli, Trombetta e Scricciolo — che pur dichiarando di condividere le finalità della proposta di legge manifestano perplessità per la insufficiente formulazione del provvedimento, particolarmente in ordine al problema della copertura — nonché del Sottosegretario Belotti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della banda della guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1721).

Il Relatore Bonaiti, dopo aver ricordato che la discussione del provvedimento ha subito numerosi rinvii per soddisfare la esigenza di coordinare le norme in esame con quelle disciplinanti l'ordinamento delle bande dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e della Pubblica Sicurezza, illustra ampiamente il disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Pella, Angelino Paolo e Bima e del Sottosegretario Valsecchi, gli articoli del disegno di legge sono approvati con emendamenti agli articoli 17, 18, 24, 27 e 28.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2252).

Il Relatore Bassi illustra il disegno di legge che, in attesa che le auspiccate riforme possano tradursi in norme di diritto positivo, assicura ai comuni e alle province deficitari i mezzi di finanza straordinaria necessari per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1965.

Interloquiscono i deputati Raffaelli, il quale dopo aver sottolineato come i disavanzi economici di moltissimi comuni siano dovuti prevalentemente all'inadempienza dello Stato che non ha fatto fronte agli oneri ad esso derivanti da leggi vigenti, critica la politica seguita dal Governo in ordine ai problemi della finanza locale e chiede che il

Ministro del tesoro sia invitato a riferire alla Commissione sugli intendimenti che il Governo intende seguire nella *subiecta materia* e Angelino Paolo, il quale dopo aver ribadito le critiche svolte dal deputato Raffaelli, lamenta la inutilità del provvedimento in esame osservando che la situazione finanziaria degli enti locali può essere riequilibrata soltanto con una riforma tempestiva delle norme attualmente vigenti.

Il Sottosegretario Belotti, dopo aver contestato le critiche rivolte al Governo, osserva che una riforma della finanza locale non può essere effettuata senza una adeguata riforma della legge comunale e provinciale, per cui il Governo, nell'attesa che venga realizzata una riforma così complessa, ha presentato il disegno di legge in oggetto per fronteggiare il deterioramento della situazione finanziaria degli enti locali espresso dalla espansione del numero dei comuni e delle province deficitarie e dal persistente aumento della entità dei mutui a copertura dei disavanzi economici.

La Commissione quindi respinge un articolo aggiuntivo dei deputati Raffaelli ed altri del seguente tenore: « Il contributo ed i mutui di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono concessi ai comuni ed alle province aventi bilanci deficitari per l'esercizio 1965 prescindendo dalla applicazione delle eccedenze tributarie nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti », al quale si dichiarano contrari sia il Relatore Bassi sia il Sottosegretario Belotti.

Al termine della seduta l'articolo unico del disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,5.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 12,05. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore MAGLIANO TERENCE: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei comuni e delle provincie » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2149).

Dopo breve relazione del Relatore Bassi, la Commissione delibera alla unanimità di

richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta di legge in sede legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione all'ente autonomo Fiera del Levante - Campionaria internazionale - degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (2173).

Dopo relazione del Relatore Laforgia, la Commissione delibera alla unanimità di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa » (2085).

Il Relatore Bertè espone le finalità del provvedimento che istituisce una tassa di ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, e ne propone una rapida approvazione.

Dopo un intervento del deputato Badini Confalonieri, che chiede delucidazioni sul meccanismo finanziario del disegno di legge, la Commissione approva senza modificazioni i primi 4 articoli del provvedimento, rinviando ad altra seduta l'esame dell'articolo 5, allo scopo di esaminarne in modo più accurato la norma di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE:

RESTIVO: « Modifiche alla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive disposizioni relative agli assistenti di ruolo delle università e degli istituti equiparati ».

Il Relatore Elkan espone le finalità del provvedimento, preannuncia un emendamento firmato anche dal presentatore Restivo, in virtù del quale gli assistenti ordinari di cui all'articolo 2 della legge 13 giugno 1964, n. 445, ai quali è già stato o venga conferito il mandato parlamentare o regionale vengono considerati in soprannumero, e ne sollecita la rapida approvazione.

Dopo un intervento del deputato Seroni, che critica il sistema di intervenire in materie così complesse attraverso leggi che esigono sempre ulteriori interventi integrativi o correttivi, il Senatore Caleffi esprime il parere contrario del Governo al provvedimento, in quanto non si ravvisa la opportunità di intervenire nella normativa vigente.

Il Presidente Ermini fa quindi valere la considerazione che la proposta di legge, pur avendo un'area di incidenza probabilmente limitata, risponde tuttavia ad esigenze obiettive di giustizia; prospetta al rappresentante del Governo l'opportunità di rivedere il giudizio espresso e, constatato l'assenso di massima della Commissione all'emendamento aggiuntivo Elkan-Restivo, dichiara che lo rimetterà alla V Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi e per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C.E.E. » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2195).

Dopo la illustrazione favorevole del Presidente, che invita la Commissione ad approvare il disegno di legge senza modificazioni, e interventi dei deputati Marchesi e Veronesi e del Sottosegretario Mannironi, i

tre articoli del disegno di legge sono approvati senza emendamenti.

La votazione a scrutinio segreto è, invece, rinviata ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

CANESTRARI ed altri: « Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti e sussidi al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (482);

AMADEI GIUSEPPE: « Utilizzazione dei fondi della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e modalità per la liquidazione degli assegni integrativi » (1996).

Su richiesta del Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari, la discussione è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente*, SAMMARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: Norme transitorie per il collocamento a riposo di alcune categorie di impiegati di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato al compimento del 65° anno di età » (*Urgenza*) (2088).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio della proposta di legge in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile, Riccio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni concernenti la pesca marittima » (663).

Il Relatore Amodio illustra il testo redatto dal Comitato ristretto.

Egli premette che la pesca italiana è ancora disciplinata dal testo unico del 1931 nel quale furono trasfuse, sia le norme della legge sulla pesca del 1877, sia principi e disposizioni tratte dai vari regolamenti e da testi legislativi parziali. Mette in rilievo che si è ora elaborato un provvedimento legislativo con il quale sono fissati principi e strumenti idonei per le necessità della pesca marittima: si chiarisce che le disposizioni della presente legge si riferiscono alla sola pesca marittima; si istituiscono una Commissione consultiva centrale e Commissioni locali presso le Capitanerie di porto; si istituisce, per la prima volta, un registro professionale dei pescatori e, analogamente, si istituisce il registro delle imprese di pesca; si fissa il principio che la legge tutela le risorse biologiche prima ancora che esse siano state acquisite dal pescatore e dall'imprenditore di pesca; si inquadra la pesca sportiva nei suoi particolari fini; si determinano, infine, le responsabilità dell'armatore e dell'imprenditore di pesca.

Intervengono nella discussione i deputati Cavallaro Nicola, Colasanto, Santagati e Calvaresi che tutti si dichiarano favorevoli al testo redatto dal Comitato ristretto pur manifestando alcune perplessità e prospettando alcuni limiti.

La Commissione, quindi, passa all'esame degli articoli che approva nella seguente nuova formulazione:

ART. 1.

(Oggetto e sfera di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente a cittadini italiani, nel mare libero.

È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

ART. 2.

(Organi di studio e ricerca)

Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della

produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicato alla pesca, degli osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.

ART. 3.

(Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca)

Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le università e gli istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

ART. 4.

(Studi e indagini sulla pesca)

Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.

ART. 5.

(Commissione consultiva centrale)

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro della marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.

ART. 6.

(Composizione della Commissione consultiva centrale)

La Commissione consultiva centrale è così composta:

- a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;
- b) il Direttore generale della pesca marittima;
- c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) un rappresentante del Ministero dell'industria e il commercio;
- g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;
- m) il Direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;
- n) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;
- o) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
- p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- q) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni cooperativistiche a base nazionale;
- r) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
- s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
- t) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale;

u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale;

v) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

ART. 7.

(Commissioni consultive locali)

Presso ogni capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del compartimento marittimo.

ART. 8.

(Composizione delle Commissioni consultive locali)

La Commissione consultiva locale è così composta:

- a) il capo del compartimento marittimo;
- b) l'addetto alla pesca della capitaneria di porto;
- c) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;
- d) un rappresentante di ogni amministrazione provinciale competente per territorio;
- e) un rappresentante degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperative a base nazionale;
- g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

h) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;

l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale.

La Commissione è presieduta dal capo del compartimento; il segretario è scelto tra il personale della capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

ART. 9.

(Registro dei pescatori marittimi)

Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

ART. 10.

(Iscrizione dei pescatori)

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.

L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.

L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.

ART. 11.

(Registro delle imprese di pesca)

Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

ART. 12.

(Permesso di pesca)

Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11.

Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni, ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 13.

(Personale marittimo)

In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.

ART. 14.

(Limiti e modalità dell'esercizio della pesca)

Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;

b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;

c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca;

d) i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime;

e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

ART. 15.

(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca)

Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) immettere, direttamente o indirettamente o diffondere nelle acque sostanze inquinanti: sono considerate inquinanti le sostanze estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscano un diretto nocumento per la fauna ittica o che determinano alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici;

f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia

esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca, e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto.

Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

ART. 16.

(Scoperta del banco di corallo)

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purché faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.

ART. 17.

(Disciplina della pesca sportiva)

Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali.

ART. 18.

(Pesca subacquea)

La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.

ART. 19.

(Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza)

La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

ART. 20.

(Organi di polizia)

Il Ministro della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari.

ART. 21.

(Persone incaricate della vigilanza)

Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

ART. 22.

(Nomina di agenti giurati per la vigilanza)

Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo.

ART. 23.

(Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito)

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti e gli stabilimenti di pesca ed i luoghi di deposito e di vendita, ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

ART. 24.

(Pene per le contravvenzioni)

Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a), b), c) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire trecentomila.

È punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena è punito altresì chi viola le norme stabilite dal regolamento per l'esercizio della pesca subacquea.

È punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire centomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

ART. 25.

(Pene per i delitti)

Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo 15, lettere d) e), f) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 26.

(Pene accessorie)

La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti, degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

c) la sospensione della validità del permesso di pesca, per un periodo non superiore a mesi due aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel regi-

stro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;

e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

ART. 27.

(Contravvenzioni all'articolo 17)

Chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 17 è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

ART. 28.

(Sfruttamento abusivo del banco di corallo)

Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.

ART. 29.

(Risarcimento del danno)

Pre i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

ART. 30.

(Responsabilità civile)

L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

ART. 31.

(Sanzioni disciplinari)

Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

ART. 32.

(Potere del Ministro della marina mercantile)

Il Ministro della marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle cono-

scenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

ART. 33.

(Disposizioni transitorie)

I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

La Commissione approva anche il seguente nuovo titolo del provvedimento, proposto dal Comitato ristretto: « Disciplina della pesca marittima ».

La Commissione approva pure i seguenti due ordini del giorno, sottoscritti da tutti i deputati presenti, che il rappresentante del Governo accoglie come raccomandazione:

« La X Commissione Trasporti della Camera, nell'esaminare il disegno di legge recante disposizioni concernenti la pesca marittima, fa voti perché il Governo predisponga misure legislative per l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca di cui agli articoli 23, 24 e 25 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni ».

« La X Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, al fine di assicurare un'organica ed unitaria politica della pesca nazionale nel quadro della programmazione e dello sviluppo delle risorse e del patrimonio ittico, rilevata l'attuale situazione in questo settore e particolarmente la suddivisione in due Ministeri, quello dell'agricoltura e foreste e quello della marina mercantile, di competenze e di istituti scientifici di ricerca; constatato che tale stato di cose non contribuisce ad eliminare le insufficienze che si riscontrano nel settore dell'economia ittica, chiede che il Governo predisponga le misure più congrue nel campo legislativo, allo scopo di pervenire sollecitamente alla unificazione, nell'ambito del Ministero della marina mercantile, di tutti i servizi della pesca, sia nelle acque interne che in quelle marittime ».

La Commissione, infine, vota a scrutinio segreto e approva il disegno di legge n. 663.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO e TITOMANLIO VITTORIA: « Divieto di pesca in prossimità delle foci dei

bacini costieri dove si esercita la piscicoltura » (2215).

Il Relatore De Capua, dopo averlo illustrato, fa presente che la sostanza del provvedimento è recepita nell'articolo 14 del disegno di legge n. 663, approvato nella seduta odierna.

Il proponente concorda con le osservazioni del Relatore e dichiara che ritirerà la proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C.E.E. » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2195).

La Commissione vota a scrutinio segreto e approva il disegno di legge, i cui articoli sono stati già approvati nella seduta anti-meridiana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 19,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

PROPOSTA DI LEGGE:

AMODIO: « Norme integrative della legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (*Parere alla XIII Commissione*) (2013).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,35.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrari Aggradi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti » (1527).

Il Presidente ricorda che nell'ultima seduta era iniziata la discussione dell'articolo 1 del provvedimento.

Il Relatore Formale illustra il seguente nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore ai sei anni.

Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.

Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno dalla ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni, il disdettato avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro due anni.

In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine.

La disdetta di cui ai commi secondo e quarto e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato ».

Il Relatore preannunzia anche un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2 e un emendamento sostitutivo dell'articolo 4.

Dopo interventi dei deputati Franzo e Truzzi e del deputato Ferrari Riccardo, il deputato Gombi chiede formalmente il rinvio della discussione degli emendamenti, per consentire al suo gruppo di approfondirne l'esame.

Il Ministro Ferrari Aggradi, dopo aver sottolineato che il provvedimento costituisce un passo in avanti ed un contributo di chiarezza

in questo settore contrattuale, fa presente l'urgenza della sua approvazione nell'interesse della produzione.

Si dichiara preoccupato pertanto di una eventuale richiesta di rinvio in Aula, considerati i pesanti ed urgenti impegni di lavoro dell'Assemblea. D'altro canto, l'impegno e la volontà del Governo di favorire lo sviluppo agricolo e di eliminare tutte le forme antiquate di conduzione agricola potrebbero ricevere un danno da una politica di rinvio.

Dopo interventi dei deputati Truzzi, Gombi, Ognibene, Ferrari Riccardo e del Relatore Fornale, che segnala l'attesa che c'è nelle campagne per questo importante provvedimento, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, dopo aver sottolineato l'impegno generale di facilitare la conclusione dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 11,05 — *Presidenza del Presidente GIOLITTI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Oliva.

DISEGNO DI LEGGE:

« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2077).

Proseguendo l'esame dell'articolo 2, il Relatore Helfer ed il Sottosegretario Oliva confermano che dalle indagini effettuate risulta come non esistano fabbriche incapaci di produrre cemento inferiore al « 600 ». Di conseguenza, il Sottosegretario invita a non apportare modifiche al testo. Nessuno insistendo sugli emendamenti né sull'ordine del giorno presentati nella seduta precedente, l'articolo 2 è approvato senza modificazioni. Sono ugualmente approvati senza modificazioni tutti gli articoli del disegno di legge tranne l'articolo 2, al quale si riferisce un emendamento di carattere formale proposto dal Presidente, e l'articolo 6, nel quale è introdotto un emendamento del Relatore Helfer diretto ad inserire il laboratorio della facoltà di ingegneria della Università di Trieste fra gli organi tecnici abilitati ad effettuare le analisi richieste dal provvedimento. Al termine della seduta il disegno di legge n. 2077 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il Presidente Giolitti chiede alla Commissione, che assente, di essere autorizzato al coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante — Campionaria internazionale — degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2173).

Il Relatore Di Vagno illustra la portata e le finalità del provvedimento sul quale interloquiscono favorevolmente l'onorevole Helfer e il Sottosegretario Oliva.

Nessuna modifica è, quindi, apportata all'articolo unico del disegno di legge, che, al termine della seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965, ORE 11,45 — *Presidenza del Presidente GIOLITTI*.

PROPOSTE DI LEGGE:

SPALLONE ed altri: « Modifica della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e al regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, per l'estensione dell'esercizio della vendita al pubblico in forma ambulante agli Enti comunali di consumo ed alle cooperative e loro consorzi » (1366);

Senatori MARCHISIO ed altri: « Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1447).

Il Presidente Giolitti ricorda che la Commissione aveva demandato la trattazione dei problemi del commercio interno ad un Comitato ristretto con l'incarico di prendere in esame i diversi provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione. Poiché la proposta di legge n. 1447 è già stata approvata dal Senato, domanda alla Commissione se preferisca procedere all'esame di questo provvedimento oppure di rinviarne l'esame al Comitato ristretto di cui sopra.

Il Relatore Piccinelli ribadisce l'opportunità di procedere alla ricostituzione del Comitato ristretto e ad una discussione complessiva sui problemi del commercio: circa la proposta di legge Marchisio n. 1447, ritiene che si possa iniziarne l'esame e procedere all'approvazione, sempre che il provvedimento non risulti in contrasto con i risultati cui perverrà il predetto Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 13 maggio, ore 10 e 17.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 13 maggio, ore 10,30.

1. — Esame della decisione della Giunta delle elezioni dell'8 aprile 1965;

2. — Competenza per l'esame dei progetti di legge in materia di politica economica generale ed a contenuto plurisettoriale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 13 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1468) — Relatore: Breganze — (*Parere della IX e della X Commissione*).

Giovedì 13 maggio, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

GUERRINI GIORGIO ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-D);

ROMEO: Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 (1884);

AMATUCCI ed altri: Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria

a favore degli avvocati e procuratori legali (*Parere della XIII Commissione*) (2069);

— Relatore: Amatucci.

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Giovedì 13 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria (1947) Relatore: Fortini — (*Parere della I Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1979-B) Relatore: Nannini — (*Parere della V Commissione*).

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali di cui ha assunto la gestione (2241) Relatore: Barbaccia — (*Parere della V Commissione*).

Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei comuni della Sicilia (2242) Relatore: Barbaccia — (*Parere della II Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Giovedì 13 maggio, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti (1527) — Relatore: Fornale — (*Parere della IV Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 13 maggio, ore 17.

Comunicazioni del Presidente.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 13 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro » (1014) — Relatore: Martini Maria Eletta.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (2163) — Relatore: Nucci — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BARBI PAOLO ed altri: Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici (156) — Relatore: Pucci Ernesto — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (2095) — Relatore: Nucci — (*Parere della X Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 24.